

CAMERA DEI DEPUTATI N. 44

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIANDROTTI, TEMPESTINI, AMODEO, DIGLIO

Presentata il 12 luglio 1983

Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie
di personale docente dell'università

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento ha lo scopo di permettere l'immissione in ruolo del personale che, già in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28, si è trovato però escluso dai giudizi di idoneità perché, in quel momento, non aveva ancora maturato l'anzianità di servizio ri-

chiesta dall'articolo 7, nono comma, della predetta legge.

Il provvedimento permette di computare anche l'anzianità maturata dopo l'entrata in vigore della predetta legge, in analogia a quanto richiesto, al livello dei professori associati, per i professori incaricati nell'anno accademico 1979-1980.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui all'articolo 7, ottavo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e all'articolo 19, primo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604, si applicano anche agli appartenenti alle categorie ivi indicate che, in servizio nell'anno accademico 1979-1980, entro la data dell'indizione della seconda tornata dei giudizi di idoneità abbiano svolto la loro attività in una o più delle qualifiche ivi elencate per almeno due anni anche non consecutivi successivi al 31 dicembre 1973.

Ai fini di cui al precedente comma, gli interessati hanno titolo a partecipare alla seconda tornata dei giudizi di idoneità e, in caso di esito negativo, alla terza tornata prevista dall'articolo 19, secondo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604.